

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2022, n. 702

**Art. 13 della Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7 e ss.mm.ii. relativo ai contributi in favore dei cittadini affetti da Morbo di Hansen Autorizzazione spese aggiuntive a valere sul FGSA 2022 conseguenti alla ricognizione degli aventi diritto dal 2016 al 2021. Direttive per la determinazione del finanziamento annuale**

**L'Assessora al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e dalla Dirigente del Servizio Minori, Famiglie, Pari opportunità e Tenuta Registri confermata dalla Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva, riferisce quanto segue::**

**Visti:**

- l'art. 11 della Legge regionale 17 aprile 1990 "Disposizioni sostitutive ed integrative della L.R. 4 ottobre 1989 n. 14";
- l'art. 67, comma 1 della Legge regionale 10 luglio 2016, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
- l'art. 13 della Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7 ""Norme urgenti in materia socio-assistenziale";
- l'art. 5 comma 1 della Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 54 ""Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019"
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la Legge regionale n. 51 del 30.12.2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)";
- la Legge regionale n. 52 del 30.12.2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";
- la D.G.R. n. 2 del 20.01.2022 avente oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- la D.G.R. n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la DGR n. 302 del 07.03.2022, recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio.

**Premesso che:**

- Il comma 3 dell'art. 11 della Legge regionale 17 aprile 1990, n. 11, istitutivo del Fondo Globale Socio Assistenziale, riservava una quota dello stesso Fondo per erogare in favore degli hanseniani e delle loro famiglie, per il tramite dei Comuni di residenza, provvidenze integrative del sussidio di cui alla Legge 24 gennaio 1986, n. 31 "Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, e alla legge 13 agosto 1980, n. 463, recanti norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" a decorrere dal 1° marzo 1990, secondo criteri definiti dalla stessa norma;
- l'art. 67, comma 1 della Legge regionale 10 luglio 2016, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", relativamente all'utilizzo del Fondo Globale Socio Assistenziale ha fatto salva la riserva di risorse finanziarie a valere sul competente capitolo 784010 del Bilancio regionale, da destinare ai Comuni di residenza dei cittadini affetti da morbo di Hansen ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della L. r. n. 11/1990;

- successivamente, il predetto comma 3 dell'articolo 11 della L. R. n. 11/1990 è stato abrogato dall'art. 13 della Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7;
- la stessa Legge per assicurare la continuità assistenziale in favore delle persone affette da Morbo di Hansen e per i loro familiari residenti sul territorio pugliese, fino a naturale estinzione di detto obbligo, al comma 2, prevede che la Regione Puglia assegni un finanziamento annuale, nella misura dell'1% del Fondo Globale Socio Assistenziale, da ripartire tra i Comuni di residenza sulla base del numero degli aventi diritto rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente;
- da ultimo, l'art. 5 comma 1 della Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 54 ha ridotto la riserva per assicurare la continuità assistenziale alle persone affette da Morbo di Hansen fino ad un massimo dello 0,5% del Fondo Globale Socio Assistenziale;
- stante la natura integrativa del sussidio di cui alla Legge 24 gennaio 1986, n. 31 assegnata alle provvidenze di cui trattasi, l'erogazione delle stesse, analogamente a quanto avviene per il suddetto sussidio, è temporaneamente sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga almeno ogni trimestre agli accertamenti ed ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorità sanitaria competente presso presidi sanitari individuati dalla Regione;
- per la Puglia detto presidio è individuato nel "Centro di Riferimento Nazionale per la Cura del Morbo di Hansen" con sede a Gioia del Colle.

#### Dato atto che:

- negli anni dal 2016 al 2021, al fine di procedere correttamente al riparto delle somme, è stato richiesto ai Comuni interessati di fornire il dato relativo agli aventi diritto alle provvidenze di cui trattasi sulla base di elenchi acquisiti dalle ASL territorialmente competenti;
- la ricognizione degli aventi diritto è risultata fino al 2021 molto difficoltosa, stanti i ritardi degli enti nel comunicare il dato effettivo degli aventi diritto, per cui spesso l'impegno di spesa a valere su bilancio autonomo ed a titolo di riserva di cui all'art 13 della Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7, è stato realizzato dal competente ufficio sulla base di dati consolidati di utenza riferiti al numero dei beneficiari per l'anno 2015, pari a complessivi 47 aventi diritto, non sempre corrispondenti all'effettiva dislocazione territoriale degli aventi diritto;
- per il 2016 è stata impegnata una riserva di legge, quantificata sulla base di un fabbisogno presuntivo, in quota inferiore rispetto al limite allora fissato dalla legge pari al 0,1% del FGSA;
- l'incertezza relativa al numero effettivo degli aventi diritto, così come ripartiti sui territori di riferimento ha impedito la possibilità di procedere con costanza alla liquidazione dei benefici economici in favore dei cittadini affetti da morbo di Hansen e per il tramite dei comuni di residenza;
- nell'ottica di una razionalizzazione del processo di acquisizione dei dati degli aventi diritto, al fine di acquisire con certezza il dato degli aventi diritto e quantificare correttamente l'importo del beneficio economico spettante dal 2016 al 2021 in favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen, nel 2021 si è raggiunta un'intesa con il "Centro di Riferimento Nazionale per la Cura del Morbo di Hansen" con sede in Gioia del Colle, il quale con nota del 21 febbraio u. s. ha comunicato il numero dei cittadini hanseniani, ripartito per annualità e per Comune di residenza, in regola con quanto prescritto dalla citata Legge 31/1986, beneficiari conseguentemente delle provvidenze integrative di cui alla Legge regionale n. 13/2013, come di seguito indicato:

Comune di residenza	n° beneficiari anno 2016	n° beneficiari anno 2017	n° beneficiari anno 2018	n° beneficiari anno 2019	n° beneficiari anno 2020	n° beneficiari anno 2021
ALBEROBELLO	1	1	1	1	1	1
BARI	1	1	1	1	1	1

CASSANO DELLE MURGE	6	6	6	5	5	5
GIOIA DEL COLLE	20	20	21	18	17	17
LOCOROTONDO	2	2	0	0	0	0
MOLA DI BARI	1	1	1	1	1	1
SANNICANDRO DI BARI	1	1	1	1	1	1
SANTERAMO IN COLLE	4	4	4	4	4	3
CAROVIGNO	1	1	1	1	1	1
FRANCAVILLA FONTANA	1	1	1	1	1	1
STORNARELLA	1	1	1	1	1	1
MELISSANO	1	1	1	1	1	1
MANDURIA	1	1	1	1	1	1
MASSAFRA	6	5	5	5	5	5
SAVA	2	2	2	2	2	2
TOTALE	49	48	47	43	42	41

**Preso atto**, a seguito dell'acquisizione del dato, che:

- è stata rinvenuta la presenza di n. 1 avente diritto residente presso il Comune di Carovigno, in passato mai comunicato dal Comune e dalla Asl di riferimento;
- il numero di beneficiari del morbo di Hansen è stato in costante decremento dal 2016 al 2021, passando da n. 49 utenti nel 2016 ai n. 41 utenti nel 2021;

**Verificato** da un punto di vista contabile che:

- nel 2016 è stata accantonata una riserva di legge inferiore al 0,1% a quella data previsto dalla L.R. n. 7/2013;
- in attuazione di quanto previsto dai citati art. 13 della L.R. n. 7/2013 e art. 5 comma 1 della L.R. n. 54/2017, dal 2017 al 2021 è stata accantonata con impegno di spesa una riserva di legge contenuta nel limite dello 0,5% del FGSA per gli anni di competenza, come risultante dagli stanziamenti di bilancio anche a seguito di eventuali rideterminazioni degli stessi;
- l'importo annuale stanziato con L.R. n. 52 del 30.12.2021 di approvazione del bilancio annuale 2022 e pluriennale 2022/2024, a titolo di FGSA per il 2022, 2023 e 2024 è passato da € 15.000.000,00 ad € 20.000.000,00;

**Considerato che:**

- l'art 5 comma 1 della Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 54, ha previsto l'importo della riserva da accantonare non più in quota fissa bensì in quota variabile sino ad un massimo dello 0,5% del FGSA;
- l'importo pro capite del contributo varia in funzione della disponibilità finanziaria annuale del Fondo Globale Socio Assistenziale e del numero degli aventi diritto residenti nei Comuni del territorio regionale;
- il predetto contributo, nell'attuale formulazione della legge, è inversamente proporzionale al numero dei beneficiari, per cui a parità di riserva fondi, il beneficio economico spettante aumenta in ragione della riduzione degli aventi diritto.

**Ritenuto necessario**, a seguito del completamento della ricognizione dei beneficiari aventi diritto al contributo di cui alla legge regionale n. 7/2013 e stante l'assunzione degli impegni di spesa dal 2016 al 2021 per singoli comuni di residenza:

- di autorizzare la spesa aggiuntiva complessiva di € 92.314,02 a valere sul FGSA 2022, ulteriore rispetto alla riserva di legge competenza 2022, al fine di aggiornare gli aventi diritto dal 2016 al 2021 con l'inserimento di un utente presso il Comune di Carovigno in passato mai censito, di compensare la minore riserva

apostata nel 2016 e di ripristinare correttamente le somme spettanti a ciascun comune in rapporto al numero dei beneficiari presenti in ciascun ente;

- di porre in essere la riduzione degli impegni assunti dal 2016 al 2021 per complessivi € 26.057,45 in favore dei comuni che, a seguito del completamento della ricognizione, hanno registrato una riduzione di utenza rispetto al dato consolidato.

**Rilevata**, inoltre:

- l'opportunità, al fine di razionalizzare la spesa relativa al finanziamento annuale di cui al citato art.13 della L.R. n. 7/2013, nei limiti della percentuale prevista nello stesso articolo, di definire per il triennio 2022-2024 un criterio univoco per l'individuazione della percentuale effettiva da applicare al Fondo globale socio-assistenziale che consenta di garantire l'invarianza della misura del contributo regionale pro capite in favore delle persone affette dal morbo di Hansen;

**Ritenuto** coerente con la predetta finalità:

- di stabilire che per il triennio 2022-2024, la percentuale da applicare al Fondo globale socio-assistenziale di cui all'articolo 69, comma 3, punto 1), della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 ai fini della quantificazione del finanziamento annuale di cui all'art. 13 della L.R. n. 7/2013 da destinare all'erogazione del contributo in favore delle persone affette dal morbo di Hansen, sia modulata annualmente fino a un massimo dello 0,5 per cento del Fondo stesso nella misura necessaria, compatibilmente con l'ammontare del Fondo globale Socio Assistenziale, a garantire un importo del contributo annuale pro capite di euro 1.829,00, pari alla media degli stessi contributi assegnati nel triennio 2019-2021.

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07.03.2022
L'Impatto di Genere stimato è
<input type="checkbox"/> diretto
<input type="checkbox"/> indiretto
<input checked="" type="checkbox"/> neutro

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 92.314,02 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo U0784010 – Esercizio Finanziario 2022 – C.R.A. 17.02 Missione, Programma, Titolo: 12.10.1; Macroaggregato: 04; – Piano dei Conti Finanziario: U.1.04.01.02.000

Agli adempimenti contabili di impegno e di spesa provvederà la Sezione Inclusione Sociale Attiva nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e degli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L'Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. f) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

1. di approvare quanto descritto in premessa che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzazione la spesa aggiuntiva di complessivi € 92.314,02 a valere sul FGSA 2022, ulteriore rispetto alla riserva di legge di competenza 2022 di cui all'art. 13 della Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7 ed a parziale compensazione degli impegni già adottati, al fine di aggiornare gli aventi diritto dal 2016 al 2021 con l'inserimento di un utente presso il Comune di Carovigno in passato mai censito e per compensare la minore riserva appostata nel 2016;
3. di stabilire che per il triennio 2022-2024, la percentuale da applicare al Fondo globale socio-assistenziale di cui all'articolo 69, comma 3, punto 1), della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 ai fini della quantificazione del finanziamento annuale di cui all'art. 13 della L.R. n. 7/2013 da destinare all'erogazione del contributo in favore delle persone affette dal morbo di Hansen, sia modulata annualmente fino a un massimo dello 0,5 per cento del Fondo stesso nella misura necessaria a garantire, compatibilmente con l'ammontare del Fondo globale Socio Assistenziale, un importo del contributo annuale pro capite di euro 1.829,00, pari alla media degli stessi contributi assegnati nel triennio 2019-2021;
4. di autorizzare la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva a porre in essere tutti gli atti conseguenti al presente deliberato, compresa la riduzione degli impegni assunti dal 2016 al 2021 a parziale compensazione della maggiore spesa autorizzata per il 2022;
5. di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva, l'adozione degli atti finalizzati a consentire la copertura della riserva di cui all'art. 13 della Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7, a valere sul bilancio 2022 e pluriennale 2022/2024 in coerenza con quanto statuito al punto 3 del presente deliberato;
6. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

#### **Sottoscrizioni dei responsabili delle strutture proponenti:**

##### **Il Responsabile di Sub Azione**

**(Vito Losito)**

##### **La Dirigente del Servizio Minori,**

**Famiglie, Pari Opportunità e Tenuta Registri**

**(Dr.ssa Angela Di Domenico)**

##### **La DIRIGENTE ad interim**

**della Sezione Inclusione Sociale Attiva**

**(dott.ssa Laura Liddo)**

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021

##### **Il Direttore del Dipartimento Welfare**

**(dr.ssa Valentina Romano)**

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

**L'Assessora al Welfare**

Dott.ssa Rosa Barone

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora al Welfare
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
- a voti unanimi espressi nei modi di legge:

#### **DELIBERA**

1. di approvare quanto descritto in premessa che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzazione la spesa aggiuntiva di complessivi € 92.314,02 a valere sul FGSA 2022, ulteriore rispetto alla riserva di legge di competenza 2022 di cui all'art. 13 della Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7 ed a parziale compensazione degli impegni già adottati, al fine di aggiornare gli aventi diritto dal 2016 al 2021 con l'inserimento di un utente presso il Comune di Carovigno in passato mai censito e per compensare la minore riserva appostata nel 2016;
3. di stabilire che per il triennio 2022-2024, la percentuale da applicare al Fondo globale socio-assistenziale di cui all'articolo 69, comma 3, punto 1), della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 ai fini della quantificazione del finanziamento annuale di cui all'art. 13 della L.R. n. 7/2013 da destinare all'erogazione del contributo in favore delle persone affette dal morbo di Hansen, è modulata annualmente fino a un massimo dello 0,5 per cento del Fondo stesso nella misura necessaria, compatibilmente con l'ammontare del Fondo Globale Socio Assistenziale, a garantire un importo del contributo annuale pro capite di euro 1829,00, pari alla media degli stessi contributi assegnati nel triennio 2019-2021;
4. di autorizzare la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva a porre in essere tutti gli atti conseguenti al presente deliberato, compresa la riduzione degli impegni assunti dal 2016 al 2021 a parziale compensazione della maggiore spesa autorizzata per il 2022;
5. di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva, l'adozione degli atti finalizzati a consentire la copertura della riserva di cui all'art. 13 della Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7, a valere sul bilancio 2022 e pluriennale 2022/2024 in coerenza con quanto statuito al punto 3 del presente deliberato.
6. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

ANNA LOBOSCO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

MICHELE EMILIANO



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PRI	DEL	2022	11	09.05.2022

ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2013, N. 7 E SS.MM.II. RELATIVO AI CONTRIBUTI IN FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN AUTORIZZAZIONE SPESE AGGIUNTIVE A VALERE SUL FGSA 2022 CONSEQUENTI ALLA RICOGNIZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO DAL 2016 AL 2021. DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO ANNUALE

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**

**Responsabile del Procedimento**

PO - CARMEN PARTIPILO

**Dirigente**

D.SSA REGINA STOLFA

